

Regione Basilicata
APT Basilicata
=====

Deliberazione del
Direttore Generale
=====

Data 02/04/2020

Atto N. 66

=====

OGGETTO

Normativa in materia di
emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga efficacia
misure straordinarie sul lavoro
agile o *smart working*.

=====

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore
.....

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore
.....

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Roberta Laurino



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

=====

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via De Viti De Marco n° 9, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. Basilicata 04/06/2008, n° 7 e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita, con decorrenza dal 01/07/2008, l'Agencia di Promozione Territoriale (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.G.R. n° 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agencia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.P.T. n° 32 del 13/02/2019 ed approvato dalla Regione Basilicata con L.R. n° 10 del 04/07/2019 pubblicata sul B.U.R. n° 23 del 05/07/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n° 170 dell'08/10/2019 avente per oggetto "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021", trasmessa alla Regione Basilicata per la prevista approvazione in data 09/10/2019 con nota prot. n° 6186 e approvata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n° 67 del 03/12/2019;

VISTA la propria deliberazione n° 215 del 31/12/2019 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2020", adottato a norma dell'art. 43 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. Basilicata 28/01/2020, n° 3, pubblicata sul B.U.R. Speciale n° 6 del 29/01/2020, che, all'art.2, comma 1, autorizza fino al 31/03/2020 l'esercizio provvisorio degli organismi ed enti strumentali della Regione Basilicata;

VISTA la propria deliberazione n° 62 del 20/03/2020 avente ad oggetto "Adozione Bilancio di Previsione 2020 e Bilancio Pluriennale 2020/2022";

VISTO lo Statuto dell’A.P.T, adottato con la deliberazione del Direttore Generale n° 30 del 22/09/2008, approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 1626 del 22/10/2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 81 del 09/12/2008, come successivamente modificata con le deliberazioni n° 176 del 25/10/2010 e n° 279 del 09/12/2016, con la quale è stato adottato il *“Regolamento della Dotazione Organica e dell’Organizzazione degli Uffici dell’A.P.T.”*;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 80 del 24/04/2009, approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 987 del 29/05/2009, con la quale è stata definita la dotazione organica dell’Agenzia;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165/2001 e ss.mm.ii. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n° 124 recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n° 81 e ss.mm.ii. recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*;

ESAMINATA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n° 3/2017 del 1° giugno 2017, emanata ai sensi dell’art. 14 della suddetta Legge n° 124/2015, con le allegate *“Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”*;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

PRESO ATTO che, tra le misure urgenti adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza di cui alla suddetta deliberazione del 31 gennaio 2020, è stato previsto il ricorso alla modalità di lavoro agile di cui agli artt. 18 e ss. della Legge n° 81/2017 e ss.mm.ii., anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e con assolvimento degli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 della stessa Legge n° 81/2017 in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’I.N.A.I.L.;

RICHIAMATO, in particolare, il DPCM dell’11 marzo 2020 che, all’art. 1, comma 6, ha previsto che *“fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n° 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM dell’8 marzo 2020, che *“raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o ferie”*;

CONSIDERATO che, in base alla normativa sopra richiamata e alle specifiche direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con propria deliberazione n° 61 del 18 marzo 2020, è stato approvato il *“Regolamento in materia di lavoro agile o smart working”* e la *“Direttiva recante misure temporanee sul lavoro agile o smart working”*;

DATO ATTO che con la suddetta direttiva sono state individuate (i) modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile per il personale dell’A.P.T. complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; (ii) e le attività indifferibili che non possono essere svolte in modalità agile in quanto richiedono la costante presenza fisica del personale nella sede di lavoro;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18, che, all’art. 87, ha sostanzialmente confermato le precedenti misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio, prevedendo che: (i) *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n° 165/2001, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n° 81/2017”*; (ii) *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informativi nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’art. 18, comma 2, della Legge n° 81/2017 non torva applicazione”*; (iii) *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (...)*;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 che, nel sospendere, fino al 3 aprile 2020, ulteriori attività rispetto a quelle individuate dai decreti precedenti, ha specificato che *“per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18”*;

PRESO ATTO che lo stesso DPCM ha prorogato al 3 aprile 2020, il divieto per tutte le persone fisiche *“di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*, già previsto fino al 25 marzo 2020 dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

ESAMINATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 10 del 22 marzo 2020, immediatamente esecutiva, con la quale sono state adottate misure ancora più restrittive rispetto a quelle nazionali ed in particolare è stato vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale e all’interno del territorio regionale, salvo che per *“comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali”*;

CONSIDERATO che, in ragione del mutato quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, con propria deliberazione n° 63 del 23 marzo 2020 è stata adottata una nuova *“Direttiva recante misure*

straordinarie in materia di lavoro agile o smart working”, con la quale sono stati individuati, altresì, i servizi pubblici essenziali dell’A.P.T.;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 recante nuove *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

ESAMINATA la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n° 2 del 1° aprile 2020 esplicativa delle norme che interessano il lavoro pubblico introdotte dal citato D.L. n° 18/2020;


VISTO il DPCM del 2 aprile 2020 con il quale l’efficacia delle misure di contenimento del contagio, in scadenza al 3 aprile 2020, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

RITENUTO, in considerazione di tale ultima disposizione governativa e dell’incertezza dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso, di dover disporre che l’efficacia dell’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui all’art. 1, commi 3 e 4, della propria Direttiva del 23 marzo 2020 sia prorogata fino a diversa apposita nuova disposizione;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che l’efficacia dell’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, di cui all’art. 1, commi 3 e 4, della *“Direttiva recante misure straordinarie sul lavoro agile o smart working”* del 23 marzo 2020, sia prorogata fino a diversa apposita nuova disposizione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, in considerazione della necessità ed urgenza di provvedere in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio *“Affari Generali e Servizio di Segreteria della Direzione”* per la prevista pubblicazione all’Albo pretorio *online* e al Servizio *“Risorse Umane”* per quanto di competenza.

Il Responsabile della P.O. "Risorse Umane"
(Dott.ssa Adele Anna Schirosa)



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Antonio Nicolletti)



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

